



Riminiterme S.p.A.

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01**

PARTE GENERALE

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AZIENDA	7
2.1 IL D.LGS. 175/2016 (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA “M”) C.D. “LEGGE MADIA”	8
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	11
3. LE REGOLE E LE PROCEDURE DI RIMINITERME	13
4. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI: IL SISTEMA DELLE DELEGHE	14
5. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA	15
6. I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN RIMINITERME	16
6.1 ART. 24: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 DLGS 231)	16
6.1.1 <i>Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)</i>	17
6.1.2 <i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</i>	17
6.1.3 <i>Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)</i>	18
6.1.4 <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i>	18
6.1.5 <i>Truffa (art. 640 c.p.)</i>	18
6.1.6 <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	19
6.1.7 <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</i>	19
6.2 ART. 25-TER: REATI SOCIETARI.....	20
6.2.1 <i>False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)</i>	20
6.2.2 <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i>	20
6.2.3 <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)</i>	20
6.2.4 <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	21
6.2.5 <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i>	21
6.2.6 <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i>	21
6.2.7 <i>Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	21
6.2.8 <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i>	22
6.3 ART. 25-OCTIES: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.....	22
6.3.1 <i>Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	22
6.3.2 <i>Ricettazione (art. 648 c.p.)</i>	22
6.3.3 <i>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</i>	23
6.3.4 <i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.)</i>	24
6.3.5 <i>Auto riciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)</i>	24
6.4 REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	25
6.4.1 <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i>	26
6.4.2 <i>Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)</i>	27
6.5 REATI TRIBUTARI	27
6.6 REATI AMBIENTALI	28
7. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	33
8. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	33
9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ▪	35
10. IL SISTEMA SANZIONATORIO: SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE	36
10.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	37

10.2	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ODV	38
10.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI	38
10.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, PARTNER E CONSULENTI	38
10.5	MISURE NEI CONFRONTI DI CHI SEGNALI NOTIZIE FALSE	38
10.6	LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	38
11.	CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	39
12.	LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE.....	40
13.	FINALITÀ DEL MODELLO	42
14.	DESTINATARI.....	43
15.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
15.1	IDENTIFICAZIONE, POTERI, COMPOSIZIONE E REGOLE OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO.....	44
15.2	SOSPENSIONE, DECADENZA E INELEGGIBILITÀ	46
15.3	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
15.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
15.5	REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
16.	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	49
16.1	DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPI DEL MODELLO.....	49

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001 e la responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (Società, associazioni ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

1.2 I reati previsti dal decreto

I reati, il cui compimento determina il sorgere della responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e dalle sue successive modifiche ed integrazioni (cdd. "Reati Presupposto").

L'identificazione delle attività sensibili e delle relative aree soggette al rischio della commissione di reati è stata svolta attraverso l'esame della documentazione e dei processi aziendali (organigrammi, concessioni e licenze, attività svolte e relative procedure, processi principali e processi secondari, disposizioni organizzative, aree di controllo interno, segregazione delle funzioni, ecc..) ed una serie di interviste con

alcuni soggetti, in primis il Direttore Generale Massimo Ricci ed altri soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale. Dallo svolgimento di tale analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività sensibili, nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione di reati. Mentre il rischio relativo alla commissione dei reati di falso nummario (art. 25 *bis*), di quelli con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), nonché dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*) appare solo astrattamente ipotizzabile all'interno delle operazioni svolte dalla società RIMINITERME SPA, configurando tali fattispecie di reato ipotesi residuali di applicazione, le attività maggiormente a rischio risultano essere quelle relative ai rapporti contrattuali con la p.a. e con soggetti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in particolare l'AUSL, in relazione al rimborso prospettico (in quanto struttura assistenziale accreditata/convenzionata con il sistema sanitario nazionale, il Comune e la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna in relazione al rilascio delle autorizzazioni e delle licenze¹.

Zone a rischio sono altresì quelle concernenti le relazioni istaurate con le istituzioni, le autorità di vigilanza e gli enti certificatori, il settore delle erogazioni pubbliche e quello delle sponsorizzazioni e dei servizi informatici. Tra le attività sensibili, vanno ricomprese altresì quelle relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: sono rischiose pertanto tutte quelle attività che presentano il rischio di infortuni e di malattie professionali, come la violazione delle numerose norme in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'attività della società, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili: infatti, le continue modifiche legislative del Decreto nella sezione dedicata all'individuazione dei reati cd. "presupposto", devono indirizzare senza soluzione di continuità l'attività dell'organismo di vigilanza e degli organi amministrativi, in uno sforzo di costante aggiornamento, attraverso l'individuazione delle attività di volta in volta maggiormente rischiose, in quanto connesse all'eventuale commissione di reati.

A far data dal 07/02/2019, il Comune di Rimini è divenuto socio (diretto) di maggioranza assoluta della società, di cui deteneva già (e detiene tuttora), indirettamente, attraverso la propria controllata (al 100%) Rimini Holding spa, l'ulteriore partecipazione del 5% (per un complessivo 82,67%).

¹Per citarne alcune: autorizzazione estrazione acqua marina per fini terapeutici, per lo Stabilimento Talasso-Terapico, autorizzazione al mantenimento di una condotta di prelievo/scarico acqua di mare, concessione mineraria acqua Miramare, Presidio Ambulatoriale di Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale, proprietà terapeutiche acqua Miramare per Fango balneoterapia (in campo reumatologico, dermatologico e vascolare), autorizzazione edilizia per installazione Impianti Tecnologici di Stoccaggio Fanghi, Poliambulatori per Cardiologia, Dermosifilopatia, Ortopedia, Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pneumologia, Medicina Generale per Iridologia, agopuntura, Idrocolon, Omeopatia, Estetica, utilizzo acqua Miramare a scopo terapeutico per Cure Inalatorie, apertura dello stabilimento termale, Concessione Stabilimento Balneare, Licenza di Gestione dello Stabilimento Balneare "Blue Garden".

Il nuovo assetto societario attribuisce pertanto a RIMINITERME S.P.A. la configurazione di “società a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera “m”) c.d. “Legge Madia”.

Le rilevate “criticità funzionali” possono inoltre individuare zone foriere di illeciti penali relativi a reati societari, quali le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 3° c., c.c.); l’impedito controllo (art. 2625, 2°c., c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l’indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° c., c.c.).

Infine, in punto di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro assumono rilievo le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Per quanto attiene i reati ambientali, la società può essere perseguita per i delitti colposi contro la salute pubblica (Art. 452 c.p.), morte o lesione come conseguenza del delitto di reato ambientale (art. 452 ter c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.), impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Una volta individuate ed indagate le attività sensibili, si è in seguito proceduto a verificare le modalità di gestione di tali attività, il sistema di controllo previsto per le stesse (le procedure esistenti², la separazione delle funzioni, la documentabilità del controllo), nonché la conformità di quest’ultimo a principi di controllo interno comunemente accolti, quali la trasparenza, la verificabilità e la documentabilità. In questo modo, non solo – come si è detto – si sono individuate le aree soggette a rischio e gli eventuali reati-presupposto, ma si sono potute ipotizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati, così da prevenirli.

Date le premesse, appare imprescindibile riferire a titolo esemplificativo alcune delle condotte configuranti reato: è l’identificazione dei reati presupposto e delle loro concrete modalità di realizzazione che consente di predisporre un modello idoneo ad esonerare l’ente da responsabilità e di uniformare i comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali, dai consulenti e dai medici, dalle società di service, alle regole di condotta indicate nel modello. Attraverso un’analisi concreta della realtà aziendale si possono infatti indicare le procedure che tali soggetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello e al contempo fornire

² Ci si riferisce, in particolare, oltre al Manuale Integrato dei sistemi di gestione per qualità, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle procedure già adottate dalla Società e che si richiamano:

-sq030: cartella dei processi	sq039: accettazione materiali
-sq033: accettazione cliente	sq040: controlli materiali ausiliari e di consumo
-sq034: gestione contratti di convenzione	sq041: controlli materiali tecnici
-sq035: gestione fornitori	sq042: movimentazione e stoccaggio del materiale
-sq038: gestione acquisti sicurezza)	sq071: acquisti servizi rilevanti (ambiente, salute,

all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIENDA

RIMINITERME S.p.A. (di seguito denominata anche RIMINITERME) è situata a Rimini, Viale Principe di Piemonte, 56.

La storia delle Terme di Rimini ha origini antiche che risalgono al mare e alla tradizione balneare, un luogo dove riposarsi, divertirsi e ritrovare il benessere, una storia fatta d'insediamenti e culture che si sono susseguite nel tempo fino a rendere tangibile l'idea di cura del corpo e di vacanza, che nel corso dei secoli si sono consolidate.

Nel 1876 a Rimini viene inaugurato lo Stabilimento Idroterapico: è il primo centro italiano specializzato nei trattamenti terapeutici con acqua marina. Nell'ultimo scorcio dell'800 la municipalità riminese – con alterne fortune economiche, a volte perfino con rovesci anche patrimoniali e personali di chi ci mise del proprio – si propose la realizzazione dello stabilimento, contribuendo a diffondere una nuova concezione della vacanza. Rimini assunse per la borghesia del tempo, la vocazione di terra di vacanza, di svago, di occasione di rinnovamento dello spirito e del corpo, di scoperta salutistica del vivere all'aperto, dei bagni di mare, vocazione che l'ha portata ad essere poi la capitale delle vacanze di massa.

La "zona marina", su tutta la riviera romagnola che ne ha seguito l'esempio, porta ancora evidenti i segni di questa storia: dalle villette liberty di inizio secolo, alle colonie marine di cinquant'anni fa.

A 100 anni esatti di distanza, nel 1976, viene costruito lo stabilimento Talassoterapico che raccoglie l'eredità dell'Idroterapico andato distrutto prima della seconda guerra mondiale.

Con gli anni '90, in coincidenza con un periodo di crisi del termalismo e dopo vicende gestionali diverse, lo stabilimento viene conferito dal Comune di Rimini nella costituenda AMFA S.p.A., società multiservizi per la gestione delle farmacie comunali e delle terme, costituita ai sensi dell'art. 22, 3° comma lettera e) della Legge 142/1990.

Il 1 aprile 1999, diventa operativa la scissione della società Amfa S.p.A. in due rami aziendali, da uno dei quali nasce RIMINITERME S.p.A. per la gestione dello stabilimento termale.

La nascita di RIMINITERME sancisce il definitivo rilancio dello stabilimento con l'utilizzo combinato dell'acqua marina e dell'acqua termale acqua salso-bromo-iodica denominata "Miramare".

Dal dicembre 2005, a seguito del processo di privatizzazione dell'azionista di riferimento, il Comune di Rimini, la maggioranza delle quote societarie divennero di

proprietà della ditta COOPSETTE Soc. Coop., con sede a Castelnovo Sotto (RE), via San Biagio, 75.

A far data dal 07/02/2019, il Comune di Rimini è divenuto socio (diretto) di maggioranza assoluta della società, di cui deteneva già (e detiene tuttora), indirettamente, attraverso la propria controllata (al 100%) Rimini Holding spa, l'ulteriore partecipazione del 5% (per un complessivo 82,67%).

Il nuovo assetto societario attribuisce pertanto a RIMINITERME la configurazione di "società a controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera "m") c.d. "Legge Madia".

Con verbale dell'assemblea dei soci del 09.05.19, sono stati nominati, per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022) un organo amministrativo collegiale ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri:

- dott. Luca Maria Ioli, nato a Rimini (RN) il 26/01/1966, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dott.ssa Jessica Valentini, nata a Rimini (RN) il 27/03/1975, vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
- prof. Angelo Paletta, nato a Savelli (KR) il 03/04/1967, consigliere.

2.1 Il D.lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera "m") c.d. "Legge Madia"

Come sopra rilevato, il nuovo assetto societario attribuisce a RIMINITERME la configurazione di "società a controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera "m").

Si ritiene pertanto opportuno, nel contesto del presente intervento, che si propone – tra l'altro - di adeguare e implementare l'attuale assetto operativo ed organizzativo di RIMINITERME in funzione del rispetto dei principi e delle norme introdotte dal D.lvo 231, allo scopo di realizzare un sistema di controllo preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, svolgere una breve disamina delle caratteristiche principali della Legge Madia.

Le società per azioni (a loro volta articolate in società totalmente pubbliche ad unico socio o a pluralità di soci pubblici, miste a prevalenza pubblica e miste a prevalenza privata) e le società a responsabilità limitata, costituiscono i modelli prevalenti di organizzazione societaria pubblica. Le società a partecipazione pubblica si caratterizzano per coniugare, allo stesso tempo, tratti privatistici (si presentano formalmente come imprese societarie dallo scopo tendenzialmente lucrativo) e pubblicistici (perseguono interessi generali di natura pubblica e collettiva). E' stata proprio questa commistione di tratti privatistici e pubblicistici tipica delle società a partecipazione pubblica a mettere in dubbio, nella prima fase di applicazione del decreto 231, l'assoggettamento ad esso delle società a controllo pubblico, in virtù forse di una oggettiva assimilazione delle società controllate alle pubbliche

amministrazioni controllanti (estranee alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)³.

A fugare ogni dubbio hanno contribuito, oltre a pronunce giurisprudenziali, anche le Linee Guida adottate dall'ANAC con Determinazione n.8/2015, con l'indicazione rivolta alle amministrazioni controllanti di assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione 231 non semplicemente per evitare o contenere il rischio di commissione di reati "presupposto", quanto piuttosto per accrescere il livello etico delle società controllate, in una logica di efficienza della gestione e di integrazione, all'interno del MOG 231, del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che del modello stesso va a costituire apposita sezione.

Lo scopo dunque è promuovere all'interno dell'azienda un sistema di controllo armonico, volto a prevenire sia i reati commessi in danno alla società che quelli commessi nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima ai sensi del decreto 231.

Il quadro normativo di riferimento è composto da un ampio novero di disposizioni, intervenute in particolare negli ultimi anni, che hanno introdotto elementi di specialità della disciplina delle società a partecipazione pubblica rispetto alla disciplina generale codicistica delle società.

Ciò premesso, la cornice normativa resta, tuttavia, quella delineata dal codice civile: libro V, titolo V, capo V (Società per azioni), sezione XIII (Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici), articolo 2449 c.c.. Il codice civile disciplina anche i rapporti tra ente socio e società partecipata e i relativi poteri di controllo. Come rilevato dalla Corte dei conti, la soggezione delle società pubbliche alle regole del codice civile, da un lato, è aderente ai principi di economicità dell'azione amministrativa (art. 97, primo comma, Cost.) e, dall'altro, è coerente con la tutela della concorrenza, in quanto la prevalenza del diritto civile postula "l'eliminazione dei regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato". Alla disciplina civilistica si sono sovrapposte, nel corso degli anni, una serie di disposizioni di carattere speciale introdotte attraverso successivi interventi legislativi. Il quadro normativo è diventato più complesso, in quanto la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ha indotto ad elaborare stringenti misure di contenimento e di controllo finanziario sulle società a partecipazione pubblica, soggetti che, pur avendo una veste giuridica privatistica, perseguono interessi generali e svolgono funzioni di natura pubblicistica, oltre ad essere destinatari di trasferimenti e sovvenzioni da parte dello Stato.

Nelle S.p.A. a controllo pubblico, quale è RIMINITERME, **la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale**, al quale compete il controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e delle prassi operative sui procedimenti decisionali degli amministratori (mentre è esclusa la possibilità di esercitare un

³ Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto 231 lo Stato, gli enti territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: sono questi i soggetti che non perseguono finalità lucrative e non producono utili d'esercizio, ma assolvono a funzioni amministrative e di interesse pubblico ovvero erogano servizi alla collettività **senza scopo di lucro**.

controllo di merito sull'opportunità e convenienza delle scelte di gestione degli amministratori). La revisione legale dei conti consiste nell'espressione del giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, nonché nella verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

RIMINITERME, nell'ambito del proprio percorso di adeguamento al nuovo assetto societario, si è già attivata per assicurare il rispetto dei dettami normativi che sono intervenuti a disciplinarne l'attività, con la conseguenza che alla fine del mandato dell'attuale collegio sindacale (approvazione bilancio 2019), la revisione legale dei conti verrà affidata ad altro soggetto.

Le aree di attività

Attualmente la Società ha quale oggetto sociale, come da statuto, la gestione dello stabilimento termale, che fornisce le prestazioni di balneoterapia e vasculopatia, fangoterapia, fisioterapia, piscine riabilitative e termali, inalazioni sia in convenzione con il SSN (l'Azienda gestisce la convenzione con S.S.N. per cure termali e prestazioni di specialistica ambulatoriale, trattamenti di fisiokinesiterapia e cardiologia)⁴, sia a pagamento.

Per tutte le altre prestazioni offerte, come attività di Poliambulatori, RIMINITERME ha ottenuto l'accreditamento da parte della azienda AUSL di Rimini, ma non la convenzione, per cui tutte le prestazioni sono a pagamento.

La società fornisce inoltre servizi e prestazioni nel campo del benessere psicofisico (centro benessere, medicina estetica, terapie naturali, palestre e stabilimento balneare). La palestra e la piscina solitamente sono abbinate al supporto di medici specializzati che garantiscono il recupero fisiologico del paziente.

RIMINITERME oggi è una delle strutture più fornite e attrezzate a livello nazionale, con una lunga tradizione nel settore termale, con l'utilizzo di vasche di vapore, alghe marine, percorsi vascolari e tante altre attrezzature che riescono a rispondere ad ogni esigenza personalizzata.

La mission di RIMINITERME è fornire benessere psico-fisico anche attraverso la prevenzione dell'insorgenza di malattie e/o patologie croniche, garantendo prestazioni altamente specializzate, organizzate e professionali ed improntando tutte le proprie relazioni con i vari stakeholders (clienti, partner, fornitori, dipendenti), sui valori dell'onestà e della trasparenza.

Le attività svolte da RIMINITERME sono sintetizzabili in:

- Erogazione di trattamenti e cure termali talassoterapiche: bagni, inalazioni, massaggi, terapia fisica ed in acqua, rieducazione funzionale;
- Ambulatori per visite specialistiche connesse;

⁴ La richiesta di rimborso delle cure termali effettuate in regime di convenzione viene inviata dalla società alla singola azienda AUSL di iscrizione della persona a cui è stata erogata la cura, se tale AUSL appartiene al territorio della Regione Emilia-Romagna; alla AUSL di Rimini per l'erogazione delle cure a persone iscritte a aziende AUSL non appartenenti al territorio della Regione Emilia-Romagna. •

- Attività ludico-ginniche-ricreative;
- Stabilimento balneare.

2.2 Modello di Governance ed assetto organizzativo

Avendo il Comune di Rimini - in data 7 febbraio 2019 - assunto la qualifica di "socio controllante", in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), da ultimo integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è sorta l'esigenza di adeguare lo statuto della società RIMINITERME, adeguamento effettivamente attuato con verbale di assemblea straordinaria (Rep. 6249, Racc. 4742) del 09.05.2019.

Il Modello di *Governance* di RIMINITERME SPA è attualmente articolato come di seguito descritto:

Assemblea dei soci

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, è composto da tre membri: dott. Luca Maria Ioli, nato a Rimini (RN) il 26/01/1966, Presidente, dott.ssa Jessica Valentini, nata a Rimini (RN) il 27/03/1975, vice-presidente, dott. Angelo Paletta, nato a Savelli (KR) il 03/04/1967, consigliere.

Organo di controllo

La normativa codicistica prevede che la società sia dotata di un organo di controllo interno che adempia alle attività di cui all'art. 2403 CC e di un soggetto a cui affidare la revisione legale dei conti.

Direttore Generale

L'organizzazione della società prevede altresì la figura del Direttore Generale come fulcro operativo della struttura, dotato di specifiche deleghe e procure; il Direttore Generale risponde del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Direzione Amministrativa

La Direzione Amministrativa è presieduta dal Direttore Generale. Oltre alle deleghe formalmente conferite e depositate in camera di commercio:

- emana le opportune disposizioni riguardo le procedure amministrative (archiviazione, fatturazione e rimborsi, evasione pratiche sospese, riepiloghi,

ecc.) attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in vigore per la convenzione termale e della fisiokinesiterapia.

- rispetta e fa rispettare gli obblighi del Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro emesso di RIMINITERME nell'esecuzione della Accettazione Amministrativa, nella Gestione della Soddisfazione del Cliente, nella Gestione della Manutenzione.
- verifica che tutte le modalità di accettazione amministrativa del cliente siano svolte secondo le procedure stabilite.
- concede le variazioni in tema di accettazione amministrativa del cliente.

L'amministrazione è l'Area responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e contabili della Società e nello specifico:

- aggiorna e gestisce la contabilità generale ed analitica aziendale;
- predispone il bilancio aziendale di chiusura ed i bilanci infrannuali;
- è titolare della funzione di controllo di gestione;
- assiste la Direzione Amministrativa nella predisposizione di budget e piani di sviluppo.

La Direzione Amministrativa riporta e risponde direttamente al Direttore Generale.

Commerciale

È l'area responsabile del mantenimento dei rapporti commerciali, e nello specifico:

- emette gli ordini di acquisto
- sollecita le forniture
- predispone ed archivia le offerte commerciali;
- gestisce le attività di emissione degli ordini di approvvigionamento del materiale
- individua le promozioni e gli sconti da proporre ai clienti;
- gestisce le anagrafiche clienti a sistema;
- gestisce il recupero dei crediti;
- supporta le attività amministrative di analisi dello scaduto.

Il "Responsabile Commerciale" riporta e risponde direttamente al Direttore Amministrativo.

Direzione sanitaria

È l'Area responsabile della direzione e qualità delle cure sanitarie erogate e dell'applicazione del Manuale Sanitario. In particolare si occupa:

- dell'applicazione degli adempimenti del Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
- della gestione e l'effettuazione della Accettazione Medica, dei Protocolli Terapeutici, dell'Erogazione dei Trattamenti
- della verifica che tutte le modalità di accettazione medica del cliente siano svolte secondo le procedure stabilite
- della concessione delle variazioni in tema di accettazione medica del cliente

Il Direttore Sanitario risponde direttamente al Direttore Generale.

Direzione Tecnica Fisioidrokinesiterapia

È l'Area responsabile della direzione e qualità delle cure sanitarie erogate nel reparto di Fisioidrokinesiterapia. Tale area:

- Rispetta e fa rispettare gli obblighi del Sistema Qualità per il reparto di Fisioidrokinesi
- Verifica che tutte le modalità di erogazione dei trattamenti al cliente siano svolte secondo le procedure stabilite
- Esercita la funzione di Direzione Tecnica del reparto di Fisioidrokinesiterapia

Il responsabile dell'Area risponde direttamente al Direttore Sanitario.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

È l'Area responsabile degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ha il compito di rispettare gli obblighi, di pertinenza, del Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente, per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro, emesso da RIMINITERME S.p.A. Gestisce:

- l'Analisi di Rischio per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro e predispone metodologie ed interventi per minimizzare i rischi potenziali individuati dalla Analisi di Rischio
- Garantisce il rispetto degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Verifica la necessità ed attuare interventi nel campo della sicurezza
- Verifica la necessità ed attuare formazione nel campo della sicurezza
- Gestisce i rapporti con i Consulenti esterni

Il responsabile dell'Area risponde direttamente al Presidente del C.d.A.

Alla presente Parte Generale del Modello Organizzativo 231 viene allegato l'organigramma societario aggiornato.

3. LE REGOLE E LE PROCEDURE DI RIMINITERME

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto del sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio e dei sistemi di controllo della gestione, esistenti e già ampiamente operanti in RIMINITERME, rilevati in fase di identificazione delle attività sensibili.

Pertanto il presente intervento, ferma restando la sua funzione peculiare di costituire una legittima causa di esonero dalla responsabilità dell'ente, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale già in essere.

L'espletamento di tutte le operazioni sensibili attinenti la gestione sociale è stato dunque condotto conformandosi alle regole contenute nel Modello 231 di cui la Società si era già dotata a far data dal 2011 e che si intende, con il presente

intervento, implementare ed adeguare al nuovo status giuridico di RIMINITERME quale società a controllo pubblico ed al recente inserimento dei Reati Tributari nel novero dei Reati Presupposto.

4. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI: IL SISTEMA DELLE DELEGHE

Obiettivo della segregazione delle funzioni è la segregazione dei ruoli in ambito aziendale quale strumento fondamentale di Corporate Governance, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Il sistema di segregazione dei ruoli, per essere *compliance* al d.lgs. 231/2001, deve essere supportato da un'adeguata separazione dei poteri fra le diverse funzioni societarie. La segregazione dei poteri, infatti, consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi, allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre, suddividendo i poteri all'interno della società, viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

Alla luce di quanto sopra, l'implementazione del Modello Organizzativo si propone, tra l'altro, di **avviare una riorganizzazione di ruoli e competenze all'interno della Società per una più corretta attribuzione di poteri, obblighi e responsabilità, da formalizzarsi con apposita delibera del consiglio di amministrazione.**

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- i soggetti che intrattengono, per conto della società, rapporti con la p.a. (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali) devono essere dotati di delega formale, ritualmente pubblicizzata e resa efficace nei confronti dei terzi;
- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, da aggiornarsi in conseguenza di mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato deve riferire gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali devono descrivere i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, devono essere accompagnate da apposita comunicazione aziendale che evidenzia l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure vanno attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata in origine conferita la procura, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

Il documento di valutazione dei rischi, redatto dalla Società in ottemperanza al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del D. Lgs. 3/08/2009 n. 106, indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

La Società ha definito le linee guida e formalizzato il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro. Ha inoltre definito le linee guida e formalizzato il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità.

Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e adeguatamente monitorato, si è tenuto conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle ai fini dell'allineamento con l'implementazione del Modello 231, evitando inutili e costose duplicazioni.

Quanto premesso, si è ritenuto opportuno concentrare l'attenzione sulle categorie di reati che, all'esito dei risultati del *risk assessment* effettuato, risultano essere più concretamente configurabili in RIMINITERME, in considerazione delle attività svolte, del contesto imprenditoriale e dell'assetto organizzativo adottato.

Nell'ambito dei reati esclusi, non ritenuti rilevanti ed applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti due categorie:

- o reati la cui probabilità di realizzazione è esclusa in considerazione del contesto operativo ed organizzativo della Società⁵;
- o reati la cui commissione è stata giudicata "remota", considerato il contesto operativo ed organizzativo della Società nonché gli elementi di "interesse" e "vantaggio" nel compimento della condotta illecita⁶.

6. I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN RIMINITERME

6.1 Art. 24: Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25 D.lgs. 231)

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L'indagine svolta sulla nozione di p.a. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la p.a., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della p.a., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi

⁵ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa, giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, abusi di mercato, razzismo e xenofobia, reati per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva,

⁶ Delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria ed il commercio, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come p.a. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

6.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., è punito chi, avendo ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato Italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine della realizzazione di opere e dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito illecitamente sottratto agli scopi per i quali era stato erogato. Si ritiene che il termine entro il quale la somma possa essere utilizzata secondo gli scopi prefissati senza incorrere nella sanzione penale sia la scadenza ultima entro la quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici: fino a quando detta scadenza non si sia verificata, l'agente, pur avendo nel frattempo destinato i finanziamenti ad altre finalità, non commette reato, poiché può ancora provvedere alla realizzazione delle opere con i mezzi economici di cui abbia avuto disponibilità (Cass., sez. IV, 8 novembre 2002, n. 40375).

Nella società RIMINITERME SPA, la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove sia stato concesso un finanziamento pubblico e la Società utilizzi i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente o per la celebrazione di eventi estivi ovvero per promo-commercializzazione turistica vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società ovvero per attività diverse da quelle dichiarate).

6.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento, e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: di conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-*bis* c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrebbe essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere.

6.1.3 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano qualora il pubblico ufficiale, *“per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*, riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto, ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un'azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (G.i.p. Trib. Milano 27 aprile 2004).

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Concretamente, potrebbe darsi l'eventualità che un dirigente offra una somma di danaro o altra utilità ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

6.1.4 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di “forma anticipata” di tutela del medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della p.a., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del p.u., in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizzi perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurarsi laddove un dipendente di RIMINITERME SPA prospettasse al p.u. lo scambio illecito – prescindendosi peraltro dalla specificazione da parte del soggetto agente della quantificazione della somma di denaro – con conseguente rifiuto da parte del pubblico ufficiale.

6.1.5 Truffa (art. 640 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e

proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggirio per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. 10231/06). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente quando, a seguito dell'iniziale accreditamento a favore della Società delle somme erogate dalla p.a., tali somme vengano distratte sui conti personali degli Amministratori (Cass., sez. II, 20 dicembre 2005).

Nella realtà fattuale della società RIMINITERME SPA, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, nella predisposizione di documenti, laddove il dipendente fornisse alla p.a. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla Regione. Il caso specifico potrebbe verificarsi con l'alterazione del drg, attribuendo dei codici diversi rispetto alle prestazioni sanitarie erogate.

6.1.6 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendo quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale.

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita *ex art. 640 bis c.p.*, laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorché queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., sez. III, 9 novembre 2006).

Tale fattispecie può realizzarsi in capo alla società RIMINITERME SPA nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità proposte; con ciò procurando finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

6.1.7 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile

all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4/10/99, n. 3067). Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo alla società RIMINI TERME SPA, in via esemplificativa, laddove una volta ottenuto un finanziamento, un dipendente della Società violasse il sistema informatico della p.a. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

6.2 Art. 25-ter: Reati societari

6.2.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie oggettiva del reato è integrata laddove la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Salvo che si tratti di società quotate, il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

In via di ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società RIMINI TERME SPA potrebbe ignorare l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

6.2.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della società RIMINI TERME SPA laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero dei crediti.

6.2.3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato, fittiziamente, il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società RIMINI TERME SPA.

6.2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società RIMINI TERME SPA, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

6.2.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in capo a RIMINI TERME SPA, laddove l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

6.2.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RIMINI TERME SPA.

6.2.7 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ometta di comunicare alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (la quale esercita il controllo sui contratti pubblici per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, per una esecuzione economica ed efficiente dei contratti e per garantire il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara), la sottoscrizione di un contratto, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa. Tale ipotesi di reato, allo stato attuale può configurarsi in capo a RIMINITERME SPA.

6.2.8 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale (“amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società”) allorquando a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartengono; ed i cosiddetti soggetti preposti, ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

6.3 art. 25-octies: Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

6.3.1 Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il d.lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

Attualmente, ai sensi dell'art. 25-octies del decreto 231/2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa **ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.**

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

6.3.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività

delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

6.3.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 *bis* c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della società RIMINITERME SPA, tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

La direzione acquisti e il marketing si reputano esposti al rischio riciclaggio. In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società acquistino beni o servizi in favore della Società

stessa (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

6.3.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.)

L'art. 648 *ter* c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 *bis* c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la società RIMINITERME SPA, commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

6.3.5 Auto riciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punibilità di chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da altro ed autonomo delitto non colposo (reato base), che lo stesso soggetto (differenza principale con il reato di riciclaggio, in cui autore del reato base e autore del successivo devono essere differenti), ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Dunque, le astratte modalità di commissione del delitto di auto riciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. In altre parole, il delitto di auto riciclaggio presuppone che chi ha commesso il reato di riciclaggio sia lo stesso soggetto che ha commesso il reato base.

Una lettura combinata delle due disposizioni (art. 648-bis e 648-er c.p.), ci porta ad affermare che **la ratio generale del legislatore è stata quella di evitare che i proventi o le altre utilità di un'attività illecita potessero essere immessi nel tessuto economico, alterandone pericolosamente gli equilibri ed il funzionamento.**

L'illecito di auto riciclaggio potrebbe verificarsi in RIMINITERME nel caso in cui il legale rappresentante della società o altro soggetto in posizione apicale indichi nella dichiarazione dei redditi della società elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con conseguente risparmio di imposta e successivo reimpiego del maggior provento (risparmio di imposta) in attività economiche, con modalità tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

6.4 Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari **dell'imputazione colposa**: anteriormente all'art. 25 *septies*, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 Cost., secondo i quali rispettivamente *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*; *“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*; *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*; *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*. Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, nonché nel Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Dal quadro di riferimento evidenziato emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti il settore di riferimento.

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le

sanzioni previste dal Decreto **esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un **risparmio economico o anche semplicemente di tempi**: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche.

6.4.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La disposizione mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., *“il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, vale a dire la possibilità che il soggetto si rappresenti l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.

Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento.

Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettarsi l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni o comunque nocivi (reflui industriali, gas di scarico ecc.).

Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare e quando esiste la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione.

Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta anti doverosa al momento della realizzazione non rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto verificatasi nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto mancante.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a RIMINITERME SPA .

6.4.2 Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* si richiama, punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna) ovvero una permanente e grave difficoltà della favella o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta.

La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona e da tale esposizione gli derivi una malattia.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a RIMINITERME (inquinamento aria per difettosità combustione caldaie, caduta ascensore per omessi controlli periodici, esplosione centrale termica a gas per omessi controlli periodici).

6.5 Reati Tributari

Dopo l'inserimento del riciclaggio, dell'auto riciclaggio, delle false comunicazioni sociali e di altre fattispecie in forza delle quali, di fatto, i reati tributari erano, sebbene in via indiretta, già rientrati tra i reati-presupposto del decreto legislativo 231/01, il legislatore, all'art. 39 comma 2 del DI 124/2019, convertito nella Legge 157/2019 del 24.12.2019, ha inserito, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, con l'art. 25 *quinquiesdecies*, i reati tributari nell'elenco dei reati presupposto del Decreto 231.

Si tratta delle seguenti ipotesi delittuose:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dal punto di vista sistematico i Reati Tributari possono essere suddivisi in due macro categorie: i **reati "dichiarativi"**, intendendosi per tali gli illeciti di carattere formale,

strettamente connessi alle dichiarazioni e i reati “**non dichiarativi**”, che – al contrario dei primi – non sono correlati alla presentazione di una dichiarazione.

Nell’ambito di quelli dichiarativi sono poi previste ulteriori distinzioni, a seconda che la dichiarazione possa qualificarsi come “**fraudolenta**” o “**infedele**” o “**omessa**”, le ultime due di gravità minore rispetto alla prima, perché in questo caso il reo semplicemente omette l’indicazione di elementi attivi che invece dovevano essere rappresentati o indica elementi passivi fittizi o inesistenti.

Ai fini del Decreto 231 rilevano solo le dichiarazioni “fraudolente”, che possono essere di due tipi: quella attuata mediante “uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie⁷ e quella attuata mediante “altri artifici”.

Per dichiarazione si intende quella ai fini delle imposte sul reddito ovvero le dichiarazioni periodiche o annuali a fini Iva.

Sotto il profilo soggettivo è necessario riscontrare sempre e comunque il dolo specifico: in tutte le ipotesi, la fattispecie di reato è configurabile solo se, in capo al reo, viene provato il fine evasivo (“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”).

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, **i reati tributari sono pervasivi nell’ambito dell’attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti**. La prassi dimostra che numerose fattispecie risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare quando entrano in gioco rapporti con soggetti esteri ovvero processi di digitalizzazione non sufficientemente adeguati.

Ora, la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l’adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le “distrazioni” contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell’impresa a questi aspetti, sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

La seconda, ma non meno importante, linea di difesa, consiste nell’adottare misure preventive funzionali alla creazione di un presidio del rischio fiscale cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell’impresa a maggiore rischio fiscale.

L’implementazione del Modello 231 di RIMINITERME, con l’inclusione dei Reati Tributari nei processi sensibili, persegue questo secondo obiettivo.

6.6 Reati ambientali

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 25-undecies dal

⁷ Non quindi l’oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma il dato ulteriore della loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie.

titolo: “Reati Ambientali” del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L’articolo 25-undecies si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale.

I reati previsti dal Decreto 231 sono i seguenti:

REATI AMBIENTALI violazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i (Testo Unico dell’ Ambiente)	
Reato	Sanzione
Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’ allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5 primo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5 secondo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia (articolo 137, comma 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o	Sanzione

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	pecuniaria da 150 a 250 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i).	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni (articolo 279 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
REATI AMBIENTALI violazioni alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono)	
Reato	Sanzione
Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (articolo 3, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
REATI AMBIENTALI violazioni al D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 (Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi)	
Reato	Sanzione
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
--	--

ESEMPIO. Nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo, l'applicazione delle sanzioni avviene in questo modo:

1. chiunque ha commesso la violazione (cioè la persona fisica, per es. il titolare di un'impresa) è soggetto alla sanzione minima di 5.200 euro (art. 265 D.Lgs 152/06 e s.m.i.); 2. in aggiunta, l'ente (cioè l'impresa) dovrà anche rispondere per il reato di inquinamento del suolo con sostanze pericolose ed è soggetto ad una sanzione da 38.700 a 375.000 euro (art.25-undecies D. Lgs 231/2001) oltre alle conseguenze penali.

La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-undecies, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.

L'attività esercitata da RIMINITERME, autorizzata all'estrazione di acqua marina per fini terapeutici, al prelievo di acqua termale (salsobromiodica) ed alla coltivazione del giacimento di acqua minerale a scopo di terapia inalatoria e fango termale.

In RIMINITERME i rischi ambientali ovvero la probabilità di verifica di reati a carico dell'ambiente sono correlati ai seguenti processi sensibili:

- manutenzione del sistema di depurazione e scarico in mare di acque reflue industriali. Potrebbe realizzarsi il reato di scarico abusivo qualora siano superati i valori microbiologici allo scarico ovvero i valori limite di re immissione in acque superficiali previsti dall'A.U.A. n. 1224/2014 rilasciata dalla Provincia di Rimini alla Società (DLGS 152/2006)⁸ per difetto di corretta manutenzione;
- manutenzione della rete fognante (difetto di corretta manutenzione dell'impianto di scarico a mare);
- manutenzione del sistema di prelievo di acqua marina (difetto di corretta manutenzione e salvaguardia del pozzo di estrazione);
- manutenzione del sistema di prelievo di acqua termale (salsobromiodica) dal pozzetto di raccolta (difetto di corretta manutenzione del pozzetto di raccolta);
- manutenzione dell'impianto di emissione dei fumi delle caldaie (centrale termica e centrale vapore): difetto di corretta manutenzione e rischio di emissione di fumi oltre i limiti di legge;
- manutenzione dell'impianto di trattamento dell'aria: difetto di corretta manutenzione ed emissioni oltre i limiti di legge;
- manutenzione della cabina elettrica: difetto di corretta manutenzione ed emissioni oltre i limiti di legge.

Importante tenere in considerazione il fatto che, in materia ambientale, **non si applicano le scriminanti del caso fortuito, della forza maggiore e dello stato di necessità per giustificare il superamento dei limiti di emissione o nel caso di verifica di guasti tecnici, eventi atmosferici eccezionali, difficoltà finanziarie o inerzie della pubblica amministrazione.** Pertanto, in tutti i casi in cui

⁸ Nel caso di RIMINITERME i processi che determinano uno scarico a mare di reflui industriali sono i seguenti: acque derivanti da lavaggi attrezzature e pavimenti, acque derivanti dall'impianto di produzione di vapore, servizi igienici, acque meteoriche.

la società **omette di apprestare le opportune cautele organizzative** per garantire il corretto funzionamento dei propri impianti o per evitare ritardi nei rinnovi delle autorizzazioni o per evitare violazioni alle relative prescrizioni, pone in essere una condotta anti-giuridica, a prescindere dall'esito che ne deriva (mancata verifica dell'evento di danno collegato al reato⁹).

La società sarà ritenuta responsabile a titolo colposo e ciò in quanto i delitti di inquinamento e disastro ambientale sono puniti sia nella forma dolosa che colposa¹⁰. E' chiaro che tale responsabilità sussiste a condizione che dall'assunzione di una condotta colposa nei termini sopra definiti consegua **un vantaggio o un profitto** per l'ente e tale può essere inteso anche il risparmio di costi o di tempi¹¹ che deriva dal mancato compimento di alcune attività (predisposizione di idoneo apparato antinquinamento, sostituzione delle tubature, mancato aggiornamento tecnologico degli impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari) sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo o dal mancato acquisto di alcuni dispositivi di sicurezza, anche quando il relativo servizio sia esternalizzato ad imprese terze, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in varie occasioni relativamente alle ipotesi di realizzazione di reati ambientali da parte delle imprese. Di seguito alcune delle sentenze più recenti:

→ **Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019, n.3157**: *“In tema di responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto 231, con specifico riferimento ai reati ambientali di natura colposa, i requisiti dell'interesse e del vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo”*.

→ **Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019**: *“Premesso che condizione essenziale per l'imputabilità del fatto all'ente è la sussistenza del vantaggio, di natura oggettiva e valutabile ex post o del profitto, di natura soggettiva e valutabile ex ante, che l'ente stesso tragga dalla commissione del reato, se ne deduce che nel caso di specie, relativo a reato colposo, la sussistenza di tali requisiti è insita nell'aver evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'aver più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo.....”*

→ **Cassazione penale, sez. IV, n. 24697 del 20/04/2016**: *“Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha*

⁹ Si è ribadito, anche con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, che i concetti di **interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta** e non all'esito antiggiuridico: *“indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro”* (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066) → **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157**.

¹⁰ reati colposi di mera condotta; proprio considerando infatti tale ultima circostanza, è evidente come il legislatore abbia inteso configurare anche i reati colposi quali titoli di addebito della conseguente responsabilità amministrativa, a ciò, dunque, conseguendo l'obbligo, per l'interprete, di adattare agli stessi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 cit.. → **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157**

¹¹ La Corte di Cassazione ha ritenuto che il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola **riduzione dei tempi di lavorazione** (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570).

violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro o della sicurezza ambientale, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi”.

7. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Come già sottolineato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di RIMINITERME è definito e predisposto tenendo in considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti con la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231.

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura dei processi e delle attività sensibili con individuazione degli elementi di criticità del sistema di controllo interno, degli elementi di rischio e del grado di rilevanza associato;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV) al quale sono attribuiti specifici compiti, tra i quali verificare l'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- previsione di specifiche procedure di controllo, da parte dell'ODV, sui processi aziendali ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, dirette a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo;
- definizione di una procedura di invio e di gestione delle segnalazioni di condotte lesive dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e in generale di norme istituzionali (procedura di whistleblowing), allo scopo di tutelare i segnalanti (dipendenti, soggetti in posizioni apicali, terzi), da eventuali azioni ritorsive e vessatorie (licenziamento, demansionamento, interruzione del rapporto, azioni di stalkeraggio);
- definizione ed adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello;
- definizione e avvio di un'attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, nonché nei confronti di quanti operano in nome e per conto di RIMINITERME, sulle regole comportamentali previste nel Modello, nonché sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio.

8. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura; tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.

Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che insistono sull'evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.

Attività di controllo e tracciabilità

Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).

Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.

Archiviazione e riservatezza

I documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.

I documenti riguardanti l'attività della Società ed in particolare la documentazione informatica riguardante attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO □

Al fine di garantire l'efficacia del modello, è obiettivo della società assicurarne la corretta conoscenza e la divulgazione a favore dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti o da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività svolta in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la direzione amministrativa e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del modello, per quanto attiene ai dipendenti.

L'adozione del modello è comunicata ai dipendenti nel medesimo momento in cui essa avviene e il modello viene messo a disposizione, unitamente al codice etico, sul sito intranet aziendale e presso l'ufficio paghe. Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto con RIMINITERME, viene richiesto di informarsi e conformarsi al codice etico, al modello organizzativo e al Decreto stesso. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare alla società **una dichiarazione sottoscritta attestante la presa visione del codice etico, del modello organizzativo e del Decreto, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.**

Al fine di diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto l'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle funzioni - di rappresentanza o no - svolte all'interno della società. In particolare, la società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione per i dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e i dipendenti che non rivestono la qualifica di

dirigenti. In particolare, in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla conoscenza della normativa, la società deve fornire un'adeguata formazione a tutti i dipendenti, predisponendo un piano di formazione alla cui stesura partecipano il responsabile del servizio di sicurezza ed il medico competente; uno specifico piano è previsto per i dipendenti che cambiano mansione e per quei lavoratori che sono esposti a determinati rischi, gravi ed immediati.

La Società richiama tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente alla assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la P.A. in generale e con l'Assessorato regionale alla sanità e con la ASL di riferimento territoriale in particolare.

10. IL SISTEMA SANZIONATORIO: SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

In generale, i comportamenti sanzionabili sono quelli che configurano violazioni del Modello per:

- accertata inosservanza, da parte dei Destinatari del Modello, di principi e regole previste o espressamente richiamate dal presente Modello (ad esempio: principi del Codice Etico, obbligo di autorizzazione preventiva al proprio Superiore nell'ambito di una procedura aziendale, obbligo di segnalazione all'ODV, etc.);
- accertato comportamento che, sebbene non configuri un "reato" (di cui al punto successivo), appare diretto in modo univoco alla sua commissione (o indiretta tramite terzi);
- accertata commissione di un "reato" rilevante ai fini del Decreto.

L'accertamento della violazione, di cui sopra (lettera a) e b), è da intendersi come accertamento "interno" della violazione delle regole del Modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari, infatti, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Nei suddetti casi di violazioni del Modello, le sanzioni disciplinari interne sono da commisurare alla gravità della violazione e alle circostanze specifiche. In particolare, occorre considerare i seguenti criteri:

- proporzionalità tra gravità dell'infrazione commessa e funzione punitiva della sanzione da irrogare;
- livello di rischio-sanzioni cui la Società può presumibilmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata o, addirittura, al danno (anche d'immagine) già subito o potenzialmente verificabile per la Società;

- intenzionalità di commettere azioni che possano anche esporre la Società al rischio sanzionatorio previsto dal Decreto;
- grado di negligenza e/o all'imperizia e/o all'imprudenza desumibili dal comportamento irregolare adottato;
- comportamento complessivo del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di controversie o precedenti disciplinari passati, anche per altri aspetti;
- livello gerarchico, di responsabilità ed autonomia del soggetto che ha compiuto la violazione, al crescere dei quali il comportamento irregolare assume una valenza particolarmente negativa.

10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ed integrativo aziendale, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza (da parte del personale dipendente) delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento.
- Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Nel caso in cui i dirigenti commettano un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione (o ripetute violazioni) di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

10.2 Sanzioni nei confronti dei membri dell'ODV

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'ODV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'ODV che ricadono in tali categorie.

10.3 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'ODV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto della Società

10.4 Misure nei confronti di Collaboratori, Partner e Consulenti

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, partners o consulenti che configuri un illecito disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

10.5 Misure nei confronti di chi segnali notizie false

In caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave in osservanza dell'art. 6, comma 2-bis lett a) e b) e che si rivelino in seguito prive di fondamento, vengono applicate le sanzioni previste nei paragrafi precedenti in relazione alla qualifica del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

10.6 Le sanzioni comminate dal Decreto

A carico della Società che si renda responsabile di uno o più Reati Presupposto è previsto un complesso sistema sanzionatorio:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: (a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; (b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità; prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel procedimento penale di primo grado: (c) l'Ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; (d) sia stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione e gestione (c.d. "Modello 231").

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso

da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo dei primi e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano in caso di commissione dei reati societari e di *market abuse*. Si precisa infatti che, per tali reati, sono previste le sole sanzioni pecuniarie, raddoppiate nel loro ammontare dall'art. 39, comma 5, della L. 262/2005 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*").

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di tale sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Particolare importanza assume l'art. 17 del Decreto, il quale esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive (ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie) nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno creato le condizioni per il verificarsi del reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

11. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, in seguito anche "Organismo" o "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

12. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Confindustria ha emanato le proprie linee guida nell'applicazione dei Modelli 231, idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto, sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a mese di Aprile 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria sono state identificate come linee guida di riferimento per il Modello della Società soprattutto in merito alla definizione dell'organizzazione interna e della governance.

Le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. "protocolli") idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.
- Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:
 - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
 - segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- o documentazione dei controlli effettuati.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- o formalizzazione del sistema;
- o chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- o corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali". La circolare è articolata in 4 volumi di cui il Volume III "Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato", esamina tale decreto non solo dal punto di vista normativo (PARTE I del Volume III) ma anche dal punto di vista operativo (PARTE II del Volume III), descrivendo le modalità di indagine seguite per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01. da parte della Guardia di Finanza.

In particolare vengono esaminati i passaggi che devono regolare l'indagine per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente/impresa. Uno dei passaggi fondamentali è la verifica dell'adozione preventiva del Modello organizzativo, della sua idoneità ed della sua attuazione.

La Circolare ritiene idoneo il Modello Organizzativo adeguato alla struttura e alla concreta attività dell'ente/impresa e ritiene fondamentale l'effettiva attuazione dello stesso nella prassi aziendale grazie alla costituzione dell'ODV e all'individuazione di un sistema disciplinare.

13. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei Processi strumentali/funzionali a limitare/evitare la verifica dei reati collegati a tali aree.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è condannata e fortemente contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei Processi strumentali/funzionali, di poter incorrere (in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge) in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai Processi strumentali/funzionali e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'*efficacia*, la *specificità* e l'*attualità*.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare (o quanto meno ridurre significativamente) l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni potenzialmente anomale e le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento correttivo. L'efficacia di un Modello, infatti, si valuta in funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare e correggere le "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio individuate in seguito ad un'attenta valutazione (art. 6, c. 2 lett. a) del Decreto), che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. Ai sensi dell'art. 6, c. 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente ed altrettanti processi di attuazione delle stesse nell'ambito delle aree "sensibili". Il Modello deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni e del tipo di attività della Società e della sua storia.

L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di verificare l'opportunità di un aggiornamento del Modello. L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello ne contempla una verifica periodica e la modifica dello stesso quando emergono eventuali violazioni o intervengono modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società/ente che ne richiedono un adattamento.

14. DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una Società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'ente;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero o presso una Società controllata per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori, di materiali o di servizi, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o Società con cui RIMINITERME opera.

Nei contratti di fornitura, nei patti fra soci o con partners commerciali, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello ovvero l'indicazione, da parte del contraente, dell'adozione di un proprio Modello 231.

15. ORGANISMO DI VIGILANZA

15.1 Identificazione, poteri, composizione e regole operative di funzionamento

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che può scegliere se optare per un organo in formazione collegiale (più di due componenti) oppure un organo monocratico. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale e contabile, provvisti dei requisiti di:

Autonomia e indipendenza

Detto requisito è assicurato dall'assenza di alcun rapporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale.

Professionalità

Requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Continuità d'azione

Con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Mediante appositi documenti interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo deve essere dotato di un proprio regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, se in formazione Collegiale, nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la Direzione Aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello della Società differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;

- istituire specifici canali informativi dedicati (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con il management aziendale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, ciascun membro dell'Organismo, anche individualmente, è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- disporre che i responsabili delle Direzioni Aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

15.2 Sospensione, decadenza e ineleggibilità

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto. In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori e che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

Il membro dell'ODV può essere sospeso (interruzione temporanea dell'incarico) dalle sue funzioni con delibera del CDA. E' motivo di sospensione la documentata notizia di una situazione di conflitto di interessi oppure ogni altra circostanza che riguardi il possibile venir meno dei requisiti necessari per la nomina, indicati in precedenza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'incarico dei membri dell'ODV:

- la giustificata "sospensione" i cui motivi non siano sanati o considerati irrilevanti dal CDA entro 60 giorni dall'avvenuta sospensione (sospensione definitiva dall'incarico);

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con la Società e/o controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie della Società o di Società controllanti, controllate o collegate tali da comprometterne l'indipendenza;
- se professionista esterno, intrattenere con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura (legale, consulenziale, ecc.) a titolo oneroso o gratuito tale per cui possa intendersi l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi e comprometterne l'indipendenza;
- il venire meno in maniera definitiva di uno dei requisiti previsti per la nomina;
- la condanna (anche non definitiva) o anche il solo patteggiamento a seguito di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il compimento di gravi irregolarità nello svolgimento del mandato.

Per gravi irregolarità si intendono, tra l'altro:

- le violazioni del Codice Etico del Modello;
- la violazione degli obblighi di segretezza professionale sulle informazioni non di pubblico dominio conosciute in funzione dell'incarico di membro dell'ODV;
- la mancata segnalazione al CDA della necessità di aggiornamento del Modello entro sei mesi dall'introduzione di nuovi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la mancata segnalazione al CDA della perpetrazione di reati nello svolgimento di attività aziendali, che derivi da grave negligenza o da grave imperizia del membro dell'ODV.

15.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e all'Organo di controllo in carica.

L'Organismo di Vigilanza comunica lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

15.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli di controllo e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello. Per ciascuna delle aree a rischio di reato, così come rilevate nella Parte Speciale, saranno identificati uno o più responsabili interni per la gestione degli aspetti riguardanti i predetti flussi, ai quali verranno attribuiti i seguenti compiti:

- definire con l'ODV la formalizzazione degli standard su cui saranno riportate le informazioni;
- verificare la corretta compilazione dei report informativi nel caso in cui vengano compilati da altri soggetti del proprio reparto;
- gestire la circolarizzazione dei report informativi così individuati, all'ODV e, su indicazione dello stesso, agli altri organi di controllo;
- gestire la loro conservazione cartacea ed elettronica.

I flussi informativi così individuati saranno forniti all'ODV almeno con cadenza trimestrale. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'ODV, allo stesso dovrà essere comunque inviata una segnalazione riportante il relativo esito negativo.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Sono inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di RIMINITERME, in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini ogni violazione al Modello Organizzativo in ogni sua parte (quindi comprese le violazioni ai principi e regole di comportamento espresse nel Codice Etico) è stata istituita una procedura *ad hoc* definita come Whistleblowing.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

15.5 Regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

Spetta all'ODV auto-disciplinare, tramite apposito Regolamento, il proprio funzionamento interno ed operativo, definendo, in particolare le modalità di:

- organizzazione interna ed esecuzione pratica dei compiti;
- vigilanza e relativa "agenda";
- svolgimento, registrazione/verbalizzazione di verifiche/riunioni e altre attività;
- archiviazione e conservazione della documentazione;
- richiesta e ricezione di comunicazioni e informazioni (tra cui la definizione del "Regolamento dell'obbligo di segnalazione" previsto dal Modello);
- reporting agli Organi competenti;
- riunioni collegiali d'urgenza, senza indugio, in caso di ricezione di segnalazioni che concernono una situazione di possibile "reato";
- riunioni collegiali su richiesta motivata anche di un solo membro dell'ODV.

Il Regolamento conterrà come allegati gli standard definiti per l'ottenimento dei flussi informativi.

Il Regolamento dell'ODV ed i suoi allegati devono essere approvati dal CDA della Società.

In caso di ODV pluripersonale, compete al Presidente dell'ODV la direzione e il coordinamento dei lavori.

16. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

16.1 Divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti

delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito con il management aziendale coinvolto nell'applicazione del Modello.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.